



Berna, [digitare/selezionare la data](#)

Modifica dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera

OlgPL

Commento



1 Situazione iniziale

La presente revisione intende chiarire alcuni aspetti interpretativi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL; RS 916.351.021.1) relativi al periodo massimo di immagazzinamento del latte e al calcolo del valore mensile applicabile al numero di germi per il latte di specie animali diverse dai bovini. Inoltre, i metodi per la determinazione del contenuto di germi e cellule somatiche sono ora regolamentati a livello di ordinanza con riferimento al regolamento (UE) 2019/627². La presente modifica consente di attuare un adeguamento del diritto svizzero al diritto dell'UE.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Con le presenti modifiche dell'OlgPL si procede all'adeguamento alle disposizioni del diritto dell'UE (in particolare al regolamento [UE] 2019/627 e al regolamento [CE] n. 853/2004³). In tal modo vengono adempiuti gli obblighi della Svizzera derivanti dall'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo).

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 8 capoverso 2 lettera b note a piè di pagina nella tabella e capoverso 4

All'articolo 8 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza si precisa che il valore medio geometrico, determinato mensilmente sulla base di almeno due campioni per mese civile, deve soddisfare l'esigenza definita nella tabella e relativa al numero di germi. Sebbene ciò rispecchi la prassi seguita anche per il latte di altre specie animali, attualmente tale precisazione non figura nell'articolo 8 capoverso 2 lettera b. Questa è pertanto aggiunta nella nota a piè di pagina della tabella corrispondente.

In base al diritto vigente, i metodi per determinare il contenuto di germi e cellule somatiche per verificare la conformità alle esigenze dell'articolo 8 capoverso 2 sono stabiliti solo nelle direttive tecniche per l'esecuzione del controllo del latte del 1° giugno 2017. Questi metodi devono ora essere dichiarati applicabili a livello di ordinanza

¹ RS 916.351.021.1

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali, GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1406, GU L, del 29.6.2026.

³ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/252, GU L, del 17.4.2026.

⁴ RS 0.916.026.81

mediante un riferimento al corrispondente regolamento dell'UE. L'articolo 8 capoverso 4 è integrato di conseguenza.

Articolo 14 capoverso 6

Con la modifica dell'8 dicembre 2023, nell'articolo 14 capoverso 6 è stato allentato il periodo massimo di immagazzinamento del latte nell'azienda di produzione lattiera prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione. L'attuale formulazione, secondo cui la prima mungitura può essere immagazzinata per due giorni civili al massimo prima del trasporto, non chiarisce se il giorno civile della prima mungitura debba già essere considerato come primo giorno civile. Non è questo il caso. Pertanto, nel capoverso in questione viene precisato che la prima mungitura può essere immagazzinata al massimo per altri due giorni civili dal giorno della produzione a prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non ci sono modifiche per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Non ci sono modifiche per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Le presenti modifiche mirano a chiarire alcuni aspetti mediante la precisazione di determinate prescrizioni. La prassi attuale rimane invariata.

4.4 Ripercussioni sulla società

Non ci sono modifiche per la società.

5 Aspetti legali

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con quelli derivanti dall'allegato 11 dell'Accordo agricolo. Le modifiche proposte sono inoltre compatibili con il diritto europeo che sarà applicabile al momento dell'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», in particolare con il Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Non è necessaria una notifica ai sensi dell'Accordo SPS, poiché si tratta esclusivamente di chiarimenti e precisazioni tecniche nonché dell'adeguamento al diritto dell'UE e non si prevedono ripercussioni rilevanti sul commercio internazionale.

5.2 Basi legali

Le modifiche previste dell'OlgPL si basano sull'articolo 2 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010⁵ sul controllo del latte (Prescrizioni tecniche) e sull'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁶ concernente la produzione primaria (Controlli).

5.3 Protezione dei dati

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni sulla protezione dei dati.

⁵ RS 916.351.0

⁶ RS 916.020